

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 22-11-2018) 06-03-2019, n. 6450

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15733-2017 proposto da:

B.D., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ERMELINDA COSENZA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO ITALICO DE SANTIS;

- ricorrenti -

contro

ITALFONDLARIO SPA, quale mandataria della CASTELLO FINANCE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO GARGANI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2524/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Svolgimento del processo

1. La Italfondario s.p.a., in qualità di mandataria della Castello Finance s.r.l., convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, i coniugi C.G. e B.D., chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi [dell'art. 2901 c.c.](#), l'atto col quale i coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale un immobile di loro proprietà.

A sostegno della domanda la società attrice espose che la Castello finance s.r.l. era cessionaria di una serie di crediti della Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, tra i quali quello nei confronti del C., fideiussore per ingenti somme di altra società nel frattempo fallita.

Si costituirono in giudizio i convenuti, formulando alcune eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò la società attrice al pagamento della metà delle spese di lite, compensate quanto all'altra metà.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13 aprile 2017, ha accolto il gravame, ha dichiarato l'inefficacia ai sensi [dell'art. 2901 c.c.](#), nei confronti della società appellante, dell'atto di costituzione impugnato limitatamente alla quota di metà spettante al C. ed ha condannato i coniugi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che il Tribunale aveva erroneamente posto a fondamento della decisione una circostanza non contestata riguardo alla quale i convenuti non avevano proposto alcuna eccezione, ossia la mancata annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio. Trattandosi di inefficacia relativa, la stessa non poteva essere mai rilevata d'ufficio.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma ricorrono C.G. e B.D. con unico atto affidato a due motivi. Resiste la Italfondiaro s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli [artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.](#) e i ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3), violazione [dell'art. 163 c.p.c.](#), n. 4), osservando che il giudice di merito sarebbe tenuto a rilevare anche d'ufficio la mancata allegazione, da parte dell'attore, della circostanza dell'annotazione dell'atto impugnato a margine dell'atto di matrimonio. Si tratterebbe di una nullità, rilevabile d'ufficio, che avrebbe richiesto un'attività di sanatoria che, nella specie, è mancata. 1.1. Il motivo non è fondato.

Osserva la Corte che il particolare sistema di pubblicità regolato per le convenzioni matrimoniali [dall'art. 163 c.c.](#), comma 3, opera a garanzia dei coniugi i quali possono, in tal modo, rendere la convenzione opponibile ai terzi. Ciò non significa, però, che l'omissione di tale annotazione - ovvero, come nella specie pare sia accaduto, la mancanza della prova di tale annotazione - possa essere utilizzata, da parte dei coniugi, al fine di bloccare l'azione revocatoria nei confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale; atto che, nella specie, era stato anche trascritto. La mancata opponibilità, in altri termini, non può giovare ai coniugi debitori, perchè altrimenti in tal modo essi potrebbero evitare ogni contestazione da parte dei creditori. Ciò comporta che la censura procedurale posta nel motivo in esame, peraltro non particolarmente chiara, è priva di rilevanza ai fini della decisione; anche se, infatti, la prova dell'annotazione fosse stata prodotta in appello, ciò non muterebbe i termini della questione, perchè la possibilità di agire in revocatoria non potrebbe comunque essere preclusa.

Rileva il Collegio, inoltre, che l'azione revocatoria non ha tra i suoi fatti costitutivi la circostanza che l'atto sia opponibile ai creditori, ma solo che esso sia stato compiuto e che, a seguito di ciò, abbia sottratto formalmente il bene dal patrimonio del debitore. L'obiettivo dell'azione revocatoria, come risulta [dall'art. 2902 c.c.](#), comma 1, non è quello di far rientrare il bene nel patrimonio del debitore, ma soltanto quello di consentire che su quel bene il creditore possa soddisfarsi, promuovendo l'esecuzione contro il terzo proprietario ([art. 602 c.p.c.](#)); ne consegue che è irrilevante l'inopponibilità dell'atto ai terzi, come nella specie, per mancata annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, nn. 3) e 5), violazione degli [artt. 91 e 92 c.p.c.](#), con nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

La doglianza ha ad oggetto la condanna alle spese del doppio grado pronunciata anche nei confronti della coniuge B.D., la quale non era debitrice di alcunchè, tanto che la domanda è stata respinta nei suoi confronti.

2.1. Il motivo non è fondato.

E' esatto rilevare che la B., come la stessa Corte di merito ha riconosciuto, non era debitrice di alcuna somma, tant'è che l'inefficacia relativa è stata dichiarata limitatamente a metà della quota. Ciò non toglie, però, che ella abbia partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale, per cui sotto questo profilo sussiste anche la sua soccombenza.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del [D.M. 10 marzo 2014, n. 55](#).

Sussistono inoltre le condizioni di cui al [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), dell'art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2019